



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della funzione pubblica



Progetto "Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione"

CPU J59J16000760006

Seminario

L'attuazione delle misure di semplificazione

**La nuova SCIA: il D.lgs. 126/2016 - SCIA1 e il
D.lgs. 222/2016 - SCIA2**

a cura di Riccardo Roccasalva

**Napoli, 3 maggio 2018
Camera di Commercio di Napoli, Piazza Bovio**

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- modifica dell'art. 19 comma 3 della legge 241/1990 (SCIA): in caso di richiesta di conformazione è stata **eliminata la previsione generale di sospensione dell'attività** intrapresa
- il provvedimento di **sospensione** è **limitato ai casi di attestazioni non veritiere o di pericolo** per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, mentre negli altri casi l'amministrazione competente può solo prescrivere le misure necessarie a colmare la carenza dei requisiti e dei presupposti

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

- il **comma 4 dell'art. 19** era già stato modificato dall'art. 6 comma 1 della legge 124/2015 (legge Madia). «Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»

Solo se sussistono ragioni di interesse pubblico **e non oltre il termine di 18 mesi**, l'amministrazione può adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

Il termine di 18 mesi decorre dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente (art. 2 comma 4 D.Lgs. 222/2016).

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando sono necessarie più segnalazioni o comunicazioni basta presentare una **SCIA unica** allo Sportello Unico

L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini per l'istruttoria (60 o 30 giorni), di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti (*art. 19-bis comma 2*)

Il D.Lgs. 126/2016 – «SCIA 1»

La concentrazione dei regimi: la PA chiede una volta sola

Il nuovo articolo 19-bis della legge 241/90

Quando la **SCIA è condizionata** all'acquisizione di atti di assenso o pareri di altri uffici e amministrazioni, l'interessato presenta allo sportello l'istanza, a seguito della quale viene convocata la Conferenza di servizi. L'inizio dell'attività, e quindi l'efficacia della SCIA, è subordinato al rilascio della determinazione conclusiva della conferenza (*art.19 bis comma 3*)

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Si compone di 6 articoli e di una tabella allegata, contenente la precisa individuazione delle attività private soggette ai diversi regimi amministrativi:

- SCIA (art. 19)
- SCIA unica (art. 19-bis comma 2)
- SCIA condizionata (art. 19-bis comma 3)
- silenzio assenso
- mera comunicazione
- autorizzazione

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Gli ambiti tematici delle attività contenute nella tabella sono:

- **attività commerciali e assimilabili** (somministrazione, strutture ricettive, spettacolo e intrattenimento, sale giochi, autorimesse, distributori carburanti, autoriparazione, acconciatori ed estetisti, panifici, tintolavanderie, tipografie, altre attività)
- **edilizia** (permesso di costruire, CILA, SCIA, attività edilizia libera, adempimenti successivi all'intervento edilizio, impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- **ambiente** (AIA, VIA ed AUA)

N.B. Secondo il Consiglio di Stato, **le attività non mappate e afferenti ai settori contenuti nella tabella, sono libere**

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 2

- ✓ **Regimi amministrativi delle attività private.** Detta le disposizioni generali sull'applicazione della tabella allegata al decreto (una sorta di istruzioni)
- ✓ **Le amministrazioni,** nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nella tabella A, **anche in ragione delle loro specificità territoriali,** a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale

Il D.Lgs. 222/2016 – «SCIA 2»

Art. 3

Semplificazioni in materia edilizia. Modifiche al testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001):

- ✓ sparisce il certificato di agibilità, sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità (SCA)
- ✓ i titoli edilizi sono razionalizzati con l'eliminazione della CIL e della DIA
- ✓ la CILA diventa il titolo edilizio residuale (art. 6-bis)
- ✓ la SCIA diventa il titolo sostitutivo del PdC
- ✓ nuovi interventi edilizi eseguibili senza alcun titolo abilitativo
- ✓ possibilità di asseverare la conformità igienico-sanitaria anche in caso di valutazioni tecnico-discrezionali

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ Accordi siglati in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017, il 6 luglio 2017 e il 22 febbraio 2018 per l'adozione di moduli unificati e standardizzati, in applicazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 e ai sensi della legge 124/2015 (legge Madia), del D.Lgs. 126/2016 e del D.Lgs. 222/2016
- ✓ I moduli riguardano le attività produttive e l'edilizia e, ai sensi dell'art. 117 c. 2 lett. e), m) e r) della Costituzione, sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di investimenti dall'estero

Accordo in C.U. per l'adozione di moduli unificati e standardizzati

- ✓ **Corollario**: le Regioni e i Comuni possono apportare modifiche solo *in melius* («livelli ulteriori di semplificazione»)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte delle **Regioni**: 20.6.2017, 30.9.2017 e **31 marzo 2018** rispettivamente (utilizzando solo le informazioni indicate come variabili)
- ✓ **Termine** per l'adeguamento da parte dei **Comuni**: 30 giugno 2017, 20 ottobre 2017 e **30 aprile 2018**, in ogni caso
- ✓ La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro i termini previsti costituisce **illecito disciplinare** punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi

Alcune problematiche derivanti dalla concentrazione dei regimi amministrativi

- ✓ Competenza al rilascio della licenza in materia di commercio di oggetti preziosi (art. 127 TULPS e attività n. 35 della Tabella A - D.Lgs. 222/2016)
Un Comune ha sostenuto la propria competenza al rilascio della licenza, sia quando occorra la conferenza di servizi sia quando questa non occorra. La locale Questura ha ritenuto che, in difetto del titolo rilasciato dall'autorità di P.S., l'attività non possa essere avviata.

Risoluzione MISE n. 550441 del 19.12.2017: il decreto SCIA 2 non ha comportato alcun trasferimento di competenza al rilascio del titolo, ma solo l'obbligo per l'interessato di rivolgersi al SUAP per l'inoltro della pratica (SCIA condizionata o autorizzazione con silenzio-assenso).